

karch, Passage Maximilien-de-Meuron 6, CH-2000 Neuchâtel
tel 032 725 72 07 fax 032 725 70 29
info@karch.ch / www.karch.ch

23.04.2007

Raccomandazioni del karch in merito alle proposte per la reintroduzione di specie estinte.

In Svizzera la protezione delle specie si basa principalmente sulla protezione a lungo termine delle popolazioni esistenti e sulla creazione di nuovi habitat, che possano essere colonizzati spontaneamente. La reintroduzione di specie non rappresenta una priorità.

Per quanto riguarda la reintroduzione è necessario distinguere i seguenti casi:

- Introduzione di una specie estranea (alieno): una specie non autoctona è introdotta volontariamente o involontariamente in un sito situato al di fuori del suo areale di distribuzione naturale. Può essere il caso sia di una specie indigena della Svizzera, come p. es. la Biscia tassellata in riva al lago dei Quattro Cantoni oppure il Tritone alpino nello stagno di un giardino privato del Ticino meridionale. Può però anche essere il caso di una specie non indigena come p. es. la Rana verde maggiore in molte regioni svizzere, o la Rana toro negli stagni privati o ancora la Vipera dal corno in alcuni siti delle Alpi. Tutte queste reintroduzioni sono contrarie alla legge vigente e non sono oggetto di queste raccomandazioni.
- Reintroduzione di una specie estinta: una specie autoctona è reintrodotta in un sito dal quale risulta essere estinta in epoca storica, a causa di motivi diversi. Può trattarsi sia di specie estinte da breve tempo (p. es. la Raganella comune nel cantone Basilea campagna), sia di specie estintes in epoca più antica, dell'ordine di alcune centinaia di anni (p. es. il Marasso nel Giura neocastellano o la Testuggine d'acqua nel lago Lemano).

Ogni reintroduzione è sottoposta ad autorizzazione secondo la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (451.1: Ordinanza federale sulla protezione della natura e del paesaggio OPN del 16 gennaio 1991; articoli 20 e 21).

La reintroduzione di una specie estinta in una regione è un procedimento delicato e può avvenire solo nell'ambito di un progetto rigoroso. Il karch, in riferimento

all'articolo 21 dell'OPN, consiglia di valutare e chiarire i seguenti punti durante l'elaborazione di tali progetti e prima di accordare l'autorizzazione ad una reintroduzione.

- La presenza, nel passato, della specie nella regione considerata è certificata?
- Le cause che hanno provocato l'estinzione della specie sono state individuate? Queste minacce sono state eliminate?
- Vi sono possibilità che la specie ricolonizzi in modo naturale il potenziale habitat ripristinato?
- È possibile allestire un corridoio che colleghi l'habitat con una popolazione esistente della stessa specie?
- Il sito della reintroduzione garantisce a lungo termine la sopravvivenza di popolazioni o di metapopolazioni della specie? Ciò significa, a seconda della specie, garantire la presenza di 50 fino ad alcune centinaia di individui adulti (considerare la grandezza minima dell'habitat, la presenza di risorse quali rifugi invernali ed estivi, siti di deposizione delle uova). La stima del numero minimo di individui avviene grazie a modelli matematici che considerano i parametri demografici della specie. I modelli possono essere elaborati per esempio con il programma RAMAS (<http://www.ramas.com>).
- A seconda della specie, la reintroduzione può avere più successo con uova, larve, neonati o adulti. In ogni caso è necessario chiarire quale di queste possibilità garantisce il successo maggiore, utilizzando anche un modello di simulazione della popolazione.
- Il sito della reintroduzione e la sua gestione sono assicurati a lungo termine? (protezione, convenzione con i proprietari)
- I possibili conflitti con autorità, gestori, proprietari o altre associazioni sono risolti?
- È possibile introdurre animali dello stesso ceppo genetico di quelli estinti? (analisi genetiche)
- Le popolazioni, dalle quali si prelevano gli animali per la reintroduzione, non vengono danneggiate dal prelievo?
- A seconda dell'origine degli animali o delle condizioni in cui vengono allevati, è necessario chiarire quanto sia alto il rischio di trasmettere malattie alla fauna locale (ricerche nella letteratura specifica, valutazioni veterinarie).
- È possibile allestire un progetto scientifico per seguire lo sviluppo della popolazione? (monitoraggio, eventualmente uso di telemetria nel caso di rilascio di animali adulti)

Nessun progetto di reintroduzione potrà soddisfare appieno tutti questi aspetti. I singoli aspetti dovranno però essere valutati singolarmente caso per caso, per determinare la fondatezza della reintroduzione.

Altre informazioni riguardanti la reintroduzione delle specie possono essere ottenute consultando le direttive IUCN/SSC "Guidelines for re-introductions" al sito <http://www.rbgekew.org.uk/conservation/RSGuidelines.html>.

Allegato: Estratto di legge pertinente sul tema del agglomerazione:"

451.1 Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) (Stato 10 luglio 2001).

Art. 20 Protezione delle specie

¹ È vietato, senza autorizzazione, raccogliere, dissotterrare, sradicare, trasportare, offrire in vendita, vendere, acquistare o distruggere, segnatamente con interventi di natura tecnica, le piante selvatiche delle specie designate nell'allegato 2.

² Oltre agli animali protetti menzionati nella legge sulla caccia del 20 giugno 1986⁴², le specie designate nell'allegato 3 sono considerate protette. È vietato:

- a. uccidere, ferire o catturare gli animali di queste specie nonché danneggiarne, distruggerne o sottrarne le uova, le larve, le pupe, i nidi o i luoghi di cova;
- b. portare con sé, spedire, offrire in vendita, esportare, consegnare ad altre persone, acquistare o prendere in custodia detti animali, morti o vivi, compresi uova, larve, pupe e nidi, o partecipare a simili azioni.

³ L'autorità competente può accordare altre autorizzazioni eccezionali, oltre a quelle previste dall'articolo 22 capoverso 1 LPN:

- a. se questi provvedimenti servono a mantenere la varietà biologica;
- b. per interventi tecnici indispensabili nel luogo previsto e corrispondenti a un'esigenza preponderante. Chi opera l'intervento deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile oppure almeno una sostituzione confacente delle specie interessate.

⁴ I Cantoni, previa consultazione dell'UFAM, disciplinano la protezione adeguata delle specie vegetali e animali contemplate nell'allegato 4.

⁵ Chiunque contravviene alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 è punibile secondo l'articolo 24a LPN.

Art. 21 Reintroduzione di piante e animali

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), d'intesa con i Cantoni interessati, può autorizzare la reintroduzione di specie, sottospecie e razze che allo stato selvaggio sono estinte in Svizzera, a condizione che:

- a. esista uno spazio vitale adeguato di grandezza sufficiente;
- b. siano prese le disposizioni giuridiche necessarie per assicurare la protezione della specie;
- c. non ne derivino inconvenienti per il mantenimento della varietà delle specie e la conservazione delle loro particolarità genetiche.